

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA
FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

L'anno 2013, il giorno 6 del mese di novembre, in Roma presso i locali della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32 in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

TRA

la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

E

le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del Comparto Scuola

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

VISTA la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato;

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del personale della scuola, in particolare l'art. 4 comma 4, nel quale si prevede che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto il 12/12/2002, prorogato per un quadriennio con il verbale del 10/10/2003 ed integrato per il 2008 con l'intesa e le interpretazioni autentiche dell'art. 8- comma 3 e dell'art 10-comma 1 sottoscritte il 19 dicembre 2007;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto l'11/11/08, valevole per un quadriennio e comunque fino a nuova negoziazione;

CONSIDERATA l'esigenza di stipulare il contratto collettivo integrativo regionale per lo scadere del quadriennio di vigenza del precedente;

CONSIDERATO che per l'anno 2013 non è si proceduto alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio poiché le Parti non hanno raggiunto l'accordo circa il testo da sottoscrivere

VIENE STIPULATO

il presente contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni scolastiche del Lazio appartenente alla qualifica docente, educativa, A.T.A., ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, con contratto a tempo indeterminato e determinato, quest'ultimo, con contratto sia fino al termine dell'anno scolastico sia fino al termine delle lezioni e dell'attività didattica. Sono esclusi dal presente contratto coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE

Per quanto riguarda il personale docente, educativo ed A.T.A., il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ciascun anno scolastico. Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, sulla base della consistenza del personale docente distinto per grado d'istruzione, del personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.

Il Direttore Regionale, quindi, sulla base di quanto predetto, determina entro il 15 ottobre di ciascun anno per ogni provincia con proprio atto, da pubblicare all'albo istituzionale on line, il numero complessivo dei permessi retribuiti che possono essere concessi al personale docente (distinto per grado d'istruzione), al personale educativo, al personale ATA (considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale).

Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, senza mai superare la percentuale del 3%. Nel caso in cui in ciascuna provincia, dopo la fase sopra indicata, si determini una carenza oppure una eccedenza di permessi per il diritto allo studio rispetto agli aspiranti, si procederà ad una compensazione in ambito regionale, applicando i seguenti criteri:

- a) rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei rispettivi contingenti complessivi provinciali definiti come sopra specificato;
- b) l'eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera proporzionale al numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni singola provincia interessata;
- c) nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i posti ulteriormente assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le esigenze dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà analogamente con il criterio proporzionale indicato al precedente punto b).

Il Dirigente di ciascun Ufficio Territoriale interverrà pubblicando all'Albo istituzionale on line il numero

Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto, i Dirigenti degli Uffici Territoriali individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici. L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo istituzionale on line degli Uffici Territoriali.

ART. 7 - DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche e/o per sostenere gli esami e/o la Tesi di laurea. Relativamente al sostenimento degli esami e/o della Tesi di laurea potranno essere concessi due giorni per esame e/o per la Tesi di laurea per un massimo comunque di quattro giorni l'anno. Il personale sia di ruolo sia non di ruolo, che per qualsiasi ragione presti servizio per un orario inferiore a quello previsto per il posto o la cattedra intera fruirà dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese. Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato, l'entità dei permessi deve essere calcolata dal Dirigente Scolastico, nel periodo gennaio-agosto proporzionalmente alle ore di servizio previste nel contratto di lavoro, in relazione anche alla durata dello stesso (termine delle lezioni o termine delle attività didattiche o termine dell'anno scolastico). La parte restante dei permessi potrà essere calcolata per il periodo settembre-dicembre, sempre in misura proporzionale e come sopra specificato, nell'eventualità della stipula di un contratto a tempo determinato nel successivo anno scolastico. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.

ART. 8 - ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

- a) Permessi orari – utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b) Permessi giornalieri – utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio.

Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami previsti dal vigente CCNL. Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

ART. 9 - CERTIFICAZIONE

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo. Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro. Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale per il tramite del Dirigente Scolastico della sede di servizio. Nel caso non venisse presentata la documentazione (per i corsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado si intende il certificato di frequenza da prodursi al termine delle attività didattiche), i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, l'utilizzo è subordinato alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno autocertificare a norma di legge l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

SOSTITUZIONE

Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, il Dirigente scolastico individua idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riorganizzazione dell'orario, del servizio, ecc.) e, qualora tali adeguamenti non siano più possibili, procede alla sostituzione del personale assente utilizzando prioritariamente il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e in via subordinata chi si è reso disponibile. Esperite tali modalità, ai fini della sostituzione, il dirigente scolastico procederà alla stipula di contratti a tempo determinato sulla base della normativa vigente in materia di sostituzioni del personale scolastico.

ART. 11 - RECLAMI

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono ammessi reclami per errori materiali.

ART. 12 - CONTENZIOSO

Sulle controversie riguardanti la materia di cui al presente contratto e in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

ART. 13 - CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto il personale scolastico.

ART. 14 - DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore per un quadriennio e comunque fino a nuova negoziazione. E' consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la negoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 15 - DIRITTO D'INFORMAZIONE

Gli Uffici Territoriali, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti comunicano alle OO.SS. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunicano inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

ART. 16 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione, per quanto riguarda i permessi di studio relativi all'anno 2014:

- Il termine di presentazione delle domande è differito al 20/11/13
- Il contingente previsto all'art. 2 viene determinato entro il 15/11/13
- La pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 5 è fissata al 20/12/13

Roma, 06/11/2013

Per la Parte Pubblica

**Il Direttore Generale
f.to Maria Maddalena Novelli**

Per la Parte Sindacale

FLC/ CGIL – Scuola f.to Walter Conte

CISL – Scuola f.to Alessandro Vincenzo

UIL – Scuola f.to Giovanni Febroni

SNALS – CONFSAL f.to Maria Rita De Santis

GILDA – UNAMS _____

RETTIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI
PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. SOTTOSCRITTO IL 06/11/2013

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di ottobre, in Roma presso i locali della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32

TRA

la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

E

le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del Comparto Scuola

considerato che:

- In data 6 novembre 2013 e per un quadriennio o comunque fino a nuova negoziazione è stato stipulato il contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA;
- In data 17 febbraio 2014 si è reso necessario procedere ad una interpretazione autentica al fine di meglio intendere l'ordine di priorità relativo al riconoscimento del diritto per la frequenza di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (DDG 58/2013);
- In data 13 gennaio 2015 è stata stipulata l'integrazione al CCRI in argomento inerente l'ordine di priorità per la concessione dei permessi di cui all'art. 5 del medesimo Contratto, con l'inserimento del parametro relativo alla partecipazione a percorsi di abilitazione per TFA e di specializzazione per il sostegno (TFA-sostegno);
- L'art. 3 comma 3 lett. a) del dpr 395/1988, espressamente prevede che *“i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore”*

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE RETTIFICA

l'art. 2 comma 1 – DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE, del contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale docente, educativo e ATA sottoscritto il 06/11/13 è così modificato:

“Per quanto riguarda il personale docente, educativo ed A.T.A., il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% del *personale in servizio all’inizio di ciascun anno scolastico*. Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, sulla base della consistenza del personale docente distinto per grado di istruzione, del personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale”.

Per la Parte Pubblica

Il Direttore Generale
f.to Gildo De Angelis

Per la Parte Sindacale

FLC/ CGIL – Scuola f.to Imma Foggia

CISL – Scuola f.to Alessandro Vincenzo

UIL – Scuola f.to Saverio Pantuso

SNALS – CONFSAL f.to Maria Rita De Santis

GILDA – UNAMS f.to Claudio Guidobaldi

La presente interpretazione autentica è formulata anche ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 13 del Contratto integrativo in argomento.

Per la Parte Pubblica

Il Direttore Generale -

Il Dirigente l'Ufficio V

Michele...
Paolo...

Per la Parte Sindacale

FLC/ CGIL - Scuola

CISL - Scuola

UIL - Scuola

SNALS - CONFSAI

GILDA - UNAMS

Valter...
Giuseppe...
Paolo...
Paolo...

- F)** di possedere un'anzianità complessiva di servizio riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera di anni.....(per il personale con contratto a tempo indeterminato);
- G)** di aver svolto, complessivamente , n.....anni di servizio di almeno 180 gg. per ciascun anno scolastico oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini (per il personale con contratto a tempo determinato)
- H)** di non avere già fruito dei permessi retribuiti per diritto allo studio negli anni.....
oppure di aver già fruito dei permessi retribuiti per il diritto allo studio negli anni.....
- I)** di essere iscritto dall'a.a._____ alanno in /fuori corso, di essere in regola con il pagamento delle relative tasse e di aver superato numero esaminell'anno accademico precedente alla data della presente domanda (è motivo di esclusione la mancata dichiarazione degli esami sostenuti nell'anno accademico precedente alla domanda come indicato art. 5 del predetto CCRI – 06/11/13) – durata legale del corso di laurea: anni n._____ ;
- J)** di prestare servizio nel corrente anno scolastico per nr. ore settimanali.

In base a quanto previsto espressamente allega :

- attestato di iscrizione e frequenza al corso sopra indicato **oppure**
- copia del bollettino di versamento su c/c postale o bancario per l'iscrizione al corso sopra indicato.

Latina,.....

firma per esteso